

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

Graduazione della retribuzione di posizione del Segretario (Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.12.2024)

Il Segretario Comunale dott. Francesco Rodolico Firmato digitalmente Il Sindaco Aldo Casorati Firmato digitalmente

1. Criteri

La necessità della graduazione della retribuzione di posizione del Segretario discende direttamente dalla disciplina dell'art. 60 del CCNL del 16.07.2024 ed ha la finalità di determinarne la misura, entro i valori minimi e massimi previsti dal contratto medesimo, in relazione ai seguenti macro-criteri:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101¹ del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

I criteri per la graduazione, pertanto, devono essere funzionali a calibrare, quanto più oggettivamente, la posizione del Segretario nell'Ente interessato. Ciò, si traduce in una verifica in concreto, della sussistenza delle condizioni previste dal CCNL.

Quindi, rispetto ai succitati macro-criteri, sono individuate le condizioni che possono caratterizzare la rilevanza e la complessità delle funzioni e degli incarichi del Segretario – al fine della determinazione della relativa retribuzione di posizione – delle quali deve verificarsi, nel caso concreto, la sussistenza o meno, come da scheda allegata.

Si precisa, comunque, che il grado di complessità che caratterizza le funzioni è già insito nella disciplina contrattuale (che, ovviamente, stabilisce distinti valori minimi e massimi della retribuzione di posizione del Segretario, in relazione alla fascia, anche demografica, di appartenenza). Ad ogni buon conto, la presente metodologia stabilisce, a tal fine, che solo la coesistenza di un certo numero di condizioni possa comportare un incremento della retribuzione di posizione rispetto a quella base, con la previsione di fasce intermedie tra i valori minimo e massimo, il cui gradiente di incremento privilegia il maggior novero di condizioni coesistenti (come dettagliato nella tabella di raccordo contemplata dalla suddetta, allegata scheda di graduazione).

Nel caso di convenzioni di segreteria, ciascun ente effettua, sulla base della propria metodologia, la relativa graduazione. I conseguenti oneri sono ripartiti tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

2. Procedura

La graduazione, con la rilevazione della sussistenza o meno delle condizioni indicate nella scheda allegata, è effettuata dal Sindaco, che acquisisce agli atti tutti gli elementi e le informazioni necessari e adotta, conseguentemente, un apposito Decreto con il quale determina la misura definitiva della retribuzione di posizione del Segretario titolare della sede.

La variazione delle condizioni (ovverossia, l'incremento di quelle sussistenti o il venir meno di talune di esse) determina, di volta in volta, una ricognizione della graduazione, con gli eventuali, conseguenti effetti sul valore della retribuzione di posizione del Segretario, secondo la tabella di raccordo prevista dalla scheda di graduazione.

Il processo di graduazione è confermato espressamente, o riedito ex novo, nel caso dell'avvicendamento nella titolarità della Segreteria, al variare, come sopra detto, delle condizioni effettive.

Resta fermo, in ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 60 del CCNL del 16.07.2024, il rispetto complessivo dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

Allegato: scheda di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario

¹ L'art. 101 del CCNL del 17.12.2020 prevede:

^{1.} Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento. 2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.